

Cuneo, li 17 Aprile 2025

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 18/25/FISC

NOVITA' SUL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Con il decreto legislativo “Revisione IRPEF – IRES”, emanato in attuazione della Riforma fiscale, il Legislatore ha **riscritto le disposizioni riguardanti la determinazione del reddito di lavoro autonomo**. Di seguito vengono espone le più rilevanti.

Viene introdotto il principio di **onnicomprensività**: *il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione all'attività professionale e l'ammontare delle spese sostenute nell'esercizio dell'attività.*

È confermato il **principio di cassa**, fatta **eccezione per le operazioni a “cavallo d'anno”**: il compenso concorre alla formazione del reddito del lavoro autonomo **nell'anno** in cui il **cliente, titolare di partita iva** (nessuna variazione rispetto al passato se il cliente è privato), **effettua il pagamento**. Ad esempio se un cliente effettua il pagamento tramite bonifico il 30/12/2024 e l'importo viene accreditato sul conto corrente del professionista il 02/01/2025, tale compenso (così come la ritenuta d'acconto) dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2024 anche se incassato nel 2025. Nulla cambia in merito al momento di fatturazione: la parcella, se non ancora emessa, dovrà avere data 02/01/2025.

Dal 2025 **non concorrono a formare il reddito** di lavoro autonomo i **rimborsi delle spese** sostenute dal professionista per svolgere l'incarico (quali ad esempio spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) e **riaddebitati analiticamente**. Tali spese non potranno essere dedotte. Il riaddebito sarà comunque soggetto ad iva ed al contributo integrativo della Cassa di appartenenza, ma non rientrano nella base imponibile della ritenuta d'acconto. Nessuna variazione per i rimborsi a forfait: continueranno ad essere considerati alla stregua dei compensi.

Sono state apportate modifiche alla deducibilità delle spese relative ai beni mobili e immobili:

- al pari di quanto già previsto ai fini della determinazione del reddito d'impresa, **già dal 2024**, è prevista la **riduzione al 50%** della prima quota di ammortamento dei beni strumentali acquistati;
- le spese per l'ammodernamento, ristrutturazione e la manutenzione **straordinaria** di immobili utilizzati dai professionisti sono deducibili, **in quote costanti, nel periodo d'imposta di sostenimento e nei cinque successivi**. Non è più prevista la limitazione della deducibilità, nell'anno di sostenimento delle spese, al 5% del costo complessivo dei beni strumentali posseduti all'inizio del periodo d'imposta;
- le spese di manutenzione **ordinaria**, relative agli immobili strumentali, risultano invece **integralmente deducibili al momento del pagamento**.

Per qualsiasi dubbio, o ulteriori informazioni, contatti la Sua referente di fiducia dell'area contabilità che fornirà supporto.